



CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Organo di Diritto Pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministro della Difesa

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Gentile Collega,

desidero informarLa che con la recente legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di stabilità per l'anno 2023), all'art. 1, comma 651 sono state introdotte rilevanti novità all'assetto normativo riguardante la previdenza integrativa del personale militare delle Forze Armate (ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri), di cui agli artt. 1913-1920, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

Ciò premesso, nell'ambito del processo di armonizzazione, si è reso necessario apportare talune significative modifiche alla normativa vigente, che, per la categoria di personale militare alla quale appartiene la S.V. (**Ufficiali dell'Esercito e/o dell'Arma dei Carabinieri in congedo**), hanno riguardato la soppressione, a partire dal primo gennaio 2023, dell'istituto dell'Assegno Speciale, prevedendo la disciplina transitoria all'uopo stabilita dal neo introdotto art. 2262-quinquies del d.lgs. 66/2010, cit..

In particolare, il transitorio prevede una diversa disciplina per:

- il personale che alla data del 31 dic. 2022 è già percettore dell'Assegno Speciale, è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per un assegno "una tantum" calcolato moltiplicando il 60% dell'importo annuo dell'Assegno Speciale in godimento per i coefficienti indicati nella tavola di mortalità dell'ISTAT riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019;
- il personale che alla data del 31 dic. 2022 è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso ed un assegno "una tantum" calcolato moltiplicando il 50% dell'importo annuo dell'Assegno Speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dic. 2022 per:
 - il coefficiente indicato nella tavola di mortalità dell'ISTAT riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, indicata al 1 dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo, aumentata di 8 anni e comunque non inferiore a 65;
 - l'anzianità contributiva al fondo Ufficiali Esercito e Carabinieri posseduta al 31 dic. 2022, con un massimo di 40 anni, rapportata a 40.

In relazione a quanto precede, in aderenza alle previsioni del cit. disposto normativo, la S.V. potrà esercitare il diritto di opzione entro il mese di settembre di ogni anno, significando che, diversamente, questo ufficio continuerà a corrispondere gli emolumenti previsti con il vecchio regime normativo.

Fiducioso di averLe fatto cosa gradita, Le formulo i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Amm. Isp. Ca. Pietro COVINO